



TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO DI PRESIDENZA

IL PRESIDENTE ED IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 16 del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in legge 17.12.2012 n. 221 e successivamente modificato dall'art. 1, c. 19, della legge 24.12.2012 n. 228, il quale dispone che con decorrenza dal 18.2.2013 nei procedimenti civili pendenti innanzi ai Tribunale ed alle Corti d'Appello le comunicazioni e notificazioni destinate ai difensori devono essere eseguite esclusivamente per via telematica all'indirizzo di p.e.c. risultante da pubblici elenchi;

visto il nuovo testo dell'art. 45 disp. att. c.p.c. (introdotto anch'esso dall'art. 16 del D.L. n. 179/2012, ora citato), il quale prevede che il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento comunicato;

visto l'art. 133 c.p.c., non modificato dalle recenti disposizioni in materia di comunicazione per via telematica, il quale continua a disporre che la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata e disciplina specificamente le modalità della pubblicazione, prescrivendo che il cancelliere dia atto del deposito in calce alla sentenza e vi apponga la data e la firma ed, entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo ne dia notizia alle parti che si sono costituite;

visto l'art. 15 del D.M. 21.2.2011 n. 44, che detta le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie informatiche, come modificato dall'art. 2 del D.M. 15.10.2012 n. 209, secondo il quale "*L'atto del processo, redatto in formato elettronico da soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico*";

vista la circolare del D.G.S.I.A. 1.2.13 n. 2667.U, che, traendo spunto dalla normativa sopra richiamata, sottolinea come per il deposito dei provvedimenti giudiziari civili redatti in formato elettronico non richieda più la controfirma digitale del cancelliere e dispone che si proceda alla comunicazione nel testo integrale (da acquisire direttamente attraverso la *console* del magistrato oppure mediante scansione dei documenti in forma cartacea) di tutti i provvedimenti giudiziari;

ritenuto opportuno dettare disposizioni attuative, che superino i dubbi che sono sorti in relazione all'applicazione del nuovo sistema di comunicazione degli atti del procedimento civile, anche in considerazione del fatto che l'attuale stato delle dotazioni informatiche dell'ufficio (non tutti i magistrati sono dotati di computer in grado di supportare adeguatamente la *console* del magistrato; non tutti sono muniti della smart card necessaria per l'apposizione della firma digitale; le cancellerie di alcune delle sezioni distaccate non sono dotate di scanner) non consente di attivare in modo pieno ed uniforme la redazione degli atti giudiziari in formato elettronico;

considerato che l'unico adempimento che è necessario curare per adempiere alla prescrizione legislativa dettata dall'art. 16 del D.L. n. 179/12 è la comunicazione dei provvedimenti a mezzo p.e.c., mentre riguardo al contenuto della comunicazione ed alle modalità di pubblicazione occorre distinguere tra sentenze ed ordinanze (e/o decreti);

ritenuto, infatti, che il permanente vigore dell'art. 133 c.p.c., sul quale di certo non può prevalere la normativa regolamentare in materia di adozione delle tecnologie informatiche, impone di ritenere che la pubblicazione delle sentenze richieda ancora l'apposizione dell'attestazione di deposito da parte del cancelliere e consenta la comunicazione (a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata) del solo dispositivo; considerato inoltre che, se si consentisse ai magistrati già attrezzati di depositare le loro sentenze in formato elettronico, si determinerebbe una situazione ibrida di coesistenza tra una raccolta cartacea ed una informatica di sentenze, con possibilità di interferenze in sede di numerazione, che è opportuno evitare;

ritenuto, pertanto, opportuno disporre che, sino a quando tutti i magistrati del Tribunale saranno dotati della *console* del magistrato e muniti della *smart card* per l'apposizione della firma digitale, tutte le sentenze siano ancora redatte in forma cartacea e siano pubblicate con le modalità previste dall'art. 133 c.p.c. con comunicazione in via telematica del solo dispositivo;

considerato che per le ordinanze non vi è ostacolo formale alla redazione in formato elettronico ed alla conseguente comunicazione in via automatica da parte dei sistemi SICID e SIECIC, posto che l'art. 134 c.p.c. si limita a disporre che il cancelliere comunichi le ordinanze pronunziate fuori udienza, senza ulteriori precisazioni, onde possono aver piena applicazione l'art. 45 disp. att. c.p.c. e le norme regolamentari sopra citate; considerato, inoltre, che per esse non si pongono i problemi di raccolta e di numerazione che si pongono per le sentenze;

ritenuto, quindi, che può consentirsi che i magistrati già muniti di tutti i dispositivi necessari redigano le ordinanze in formato elettronico, vi appongano la firma digitale e le inviino in cancelleria per il tramite della *console*, ai fini della successiva comunicazione del testo integrale a mezzo p.e.c.;

considerato, peraltro, che è necessario curare che i fascicoli cartacei, ancora non sostituiti da quelli in formato elettronico, restino aggiornati con l'inserimento delle ordinanze anche in forma cartacea, onde va disposto che il giudice, oltre ad inviarle in cancelleria in formato elettronico, le stampi e le firmi, al fine di consegnarle anche in forma cartacea per l'inserimento nel fascicolo cartaceo del procedimento; sarà, inoltre, opportuno che sul documento cartaceo il cancelliere annoti la data in cui l'ordinanza è stata depositata in formato elettronico;

ritenuto che i magistrati ancora non attrezzati potranno, sino a quando la loro dotazione informatica non sia stata completata, continuare a redigere le ordinanze in forma cartacea e che in tal caso la cancelleria provvederà al deposito con le modalità ordinarie ed alla comunicazione del testo integrale previa scansione del documento;

ritenuto opportuno disporre che ove la comunicazione a mezzo p.e.c. non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario (il che comporta che il provvedimento si abbia per comunicato con il deposito in cancelleria), tale circostanza sia annotata sull'atto inserito nel fascicolo cartaceo.

DISPONGO

1) sino a quando tutti i magistrati del Tribunale saranno dotati della *consolle* del magistrato e muniti della *smart card* per l'apposizione della firma digitale, tutte le sentenze saranno ancora redatte in forma cartacea e saranno pubblicate con le modalità previste dall'art. 133 c.p.c. con comunicazione in via telematica del solo dispositivo;


2) a partire dal 18.2.2013 i magistrati già muniti di tutti i dispositivi necessari redigeranno le ordinanze (e/o decreti) in formato elettronico, vi apporranno la firma digitale e le invieranno in cancelleria per il tramite della *consolle* del magistrato, ai fini della successiva comunicazione del testo integrale a mezzo p.e.c.; essi, peraltro, cureranno di stampare e firmare anche in forma cartacea i loro provvedimenti ed a depositarli in cancelleria, ai fini dell'inserzione nei fascicoli cartacei; su tali documenti cartacei il cancelliere annoterà la data del deposito in formato elettronico;

3) i magistrati ancora non attrezzati potranno, sino a quando la loro dotazione informatica non sia stata completata, continuare a redigere le ordinanze (e/o decreti) in forma cartacea; in tal caso la cancelleria provvederà al deposito con le modalità ordinarie ed alla comunicazione del testo integrale previa scansione del documento;

4) ove la comunicazione a mezzo p.e.c. non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, la cancelleria annoterà sul documento cartaceo inserito nel fascicolo d'ufficio cartaceo.

S. Maria C.V., 18 febbraio 2013.

Il Dirigente Amministrativo
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Pitt. Alfredo Orsini



Il Presidente del Tribunale f.f.
Giancarlo de Donato

